



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria (c.f. 80006510806), d'ora in poi denominata "Università o soggetto promotore", rappresentata per la presente Convenzione dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, Prof. Attilio Gorassini, nato a Reggio Calabria il 09.08.1957 domiciliato per la carica ricoperta in Via dei Bianchi n. 2, Reggio Calabria;

e

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria con sede legale in Viale Calabria n.68/i, cap. 89133 (C.F.80013310802), d'ora in poi denominato "Ordine" o *soggetto ospitante*", rappresentato dal Presidente, Paolo Chirico, nato a Reggio Calabria il 30-06-1954,

premesse che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, emanato con Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4, prevede che " *i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati* ";
- il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo [...];
- il Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270 prevede all'art. 10, comma 5, lett. d) che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere " *attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché*



abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro"

- l'art. 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6, attribuisce, come ribadito dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale, la competenza esclusiva delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini;
- i tirocini formativi e di orientamento, in assenza di specifiche regolamentazioni regionali, sono disciplinati dall'art. 18 della legge 1997, n. 196 e dal relativo regolamento di attuazione in quanto compatibili con il disposto dell'art. 11 del decreto legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n.148;
- con delibera del Senato Accademico del 29 giugno 2005, i Presidi delle Facoltà sono stati autorizzati a stipulare Convenzioni con i soggetti ospitanti gli studenti allorché si verificano le condizioni per l'attivazione dei progetti formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, in conformità agli schemi di cui al D.I. 25/3/1998 n. 142;
- con Decreto Rettorale n. 244 del 19 settembre 2012, in attuazione della legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, è stato costituito il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, che assorbe, tra l'altro, le attribuzioni della Facoltà di Giurisprudenza;
- i relativi Regolamenti sui Tirocini di Formazione e di Orientamento, approvati con decreto dai Coordinatori dei Corsi di Studio del DiGiEc, Giurisprudenza e Scienze Economiche ;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della normativa indicata in premessa, l'Ordine si impegna ad accogliere presso gli studi dei professionisti regolarmente iscritti, gli studenti dei Corsi di studio in possesso dei requisiti per lo svolgimento del tirocinio formativo *curriculare*, su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale 142/1998.

L'Ordine svolgerà le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, anche preventivo, per tutti i tirocini formativi svolti presso i professionisti iscritti.

In particolare, l'Ordine provvederà all'individuazione dello studio professionale e lo comunicherà alla segreteria didattica del DiGiEc.



Art. 2

Il programma di tirocinio formativo ha come oggetto l'acquisizione pratica della conoscenza del settore, al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) delle L. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico organizzativo e dal Professionista presso cui lo studente svolge il tirocinio o da un tutor da lui designato.
3. Lo studente presenta la domanda per lo svolgimento del tirocinio, corredata da un progetto formativo redatto sulla base del *progetto formativo standard* allegato e si impegna a rispettare le finalità e gli obiettivi in esso contenuti. In ogni caso il progetto formativo deve contenere:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del professionista o del tutor designato;
 - il nominativo del tutor dell'Università;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in studio;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.



In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il titolare dello studio professionale s'impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

2. L'Università si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, comunicazione di tutti i tirocini curriculari attivati.

Art. 6

La Convenzione ha la durata di anni (.....) dalla data della firma e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto.

Art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Reggio Calabria, lì 24 marzo 2013

PER L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria

Il Presidente

Dott. Paolo Chirico

PER L'UNIVERSITA'

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

Prof. Attilio Gorassini



PROGETTO FORMATIVO STANDARD

(Rif: Convenzione tra Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria Stipulata in data 24 marzo 2013)

A Cura dello studente

Nominativo del Tirocinante _____
n. matr. _____
Nato a _____ il _____
Residente in _____ n. tel. _____
Codice Fiscale _____

Attuale Condizione (barrare la casella)
• Studente Universitario <input type="checkbox"/>

(Barrare se trattasi di soggetto portatore di Handicap) <u>si</u> <u>no</u>

A Cura dell'ufficio

Studio Professionale _____
Sede del Tirocinio _____
Tempi di accesso allo studio professionale _____
Periodo Tirocinio n. mesi _____ da _____ a _____

Tutore (indicato dal soggetto promotore)

Tutore Aziendale

Polizze Assicurative
• Infortuni sul lavoro INAIL: Codice Cliente n. 13184519
• Responsabilità civile : Numero Polizza: 7586602 Compagnia Assicuratrice: Fondiaria SAI Ramo: Rct/Rco
• Infortuni cumulativa: Numero Polizza: 261994 Compagnia Assicuratrice: INA Assitalia Ramo: Infortuni cumulativa



Obiettivi Standard e modalità del tirocinio utili per la Convenzione quadro con l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria

Obblighi del tirocinante

- *seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre esigenze;*
- *rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;*
- *rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.:*

..... data

**Firma per presa visione ed
accettazione del tirocinante** _____

Firma per il soggetto promotore _____

Firma per L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria
